

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4602-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAFORGIA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 21 novembre 1967 (Stampato n. 2470)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(TOLLOY)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 novembre 1967*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea

---

*Presentata il 30 novembre 1967*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre, il Governo ha emanato le norme di applicazione e di esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento comunitario 120/67 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Tale articolo discende dalla decisione del 15 dicembre 1964, adottata dal Consiglio dei Ministri della CEE, il quale, nel fissare al 1° luglio 1967 la data di applicazione dei prezzi unici dei cereali, ha autorizzato la Repubblica italiana, allo scopo di favorirne lo sviluppo zootecnico, a ridurre i prelievi sulle importazioni dei cereali da foraggio:

1) per le importazioni dai Paesi terzi effettuate per via marittima di 7,5 unità di conto la tonnellata, corrispondenti a lire italiane 468,75 al quintale, a condizione che una sovvenzione di pari importo sia corrisposta per i cereali importati, per la stessa via, dai Paesi membri della CEE e ciò fino alla campagna di commercializzazione 1971-1972;

2) per le importazioni dai Paesi terzi, da qualsiasi via effettuate, di 3,13 unità di conto per tonnellata per la campagna di commercializzazione 1967-68 e 2,50 unità di conto per le successive campagne 1968-69 e 1969-70, e cioè lire 195,62 e 156,25 al quintale, rispettivamente, sempre a condizione che, una sovvenzione di pari importo sia corrisposta per le importazioni effettuate dai Paesi della Comunità.

Inoltre le esportazioni di cereali da foraggio dall'Italia verso i Paesi della Comunità saranno assoggettate ad una tassa di pari importo, in modo che il regime dei prezzi più basso che inevitabilmente verrà a formarsi in Italia, non possa avere influenza negli altri Paesi interessati ad un maggior sostegno della produzione cerealicola.

Va rilevato in proposito, che la concessione di cui al n. 1 venne adottata in seguito alla constatazione che, a causa della particolare situazione dei porti italiani, situazione che si spera possa essere risolta con l'attuazione del « Piano azzurro » per il potenziamento portuale, i cereali da foraggio, in Italia, sarebbero costati più cari che negli altri Paesi della CEE; tale maggior costo è stato « forfettariamente » valutato in 7,5 unità di conto

per tonnellata (lire 468,75 al quintale), tenuto conto dei maggiori costi dei noli, delle controballie pagate per le lunghe soste delle navi in attesa dello scarico, nonché dei maggiori costi di scarico e di trasporto dai porti ai luoghi di consumo, che da noi deve avvenire via terra, mentre negli altri Paesi comunitari sono largamente usate le vie d'acqua.

La seconda facilitazione è stata, invece, concessa per dare tempo al nostro allevamento di portarsi al livello del progresso tecnico già raggiunto dagli altri Paesi della Comunità.

Riconosciuto l'interesse comunitario di tale particolare regime a favore della zootecnia italiana, è stato altresì deciso che l'onere della sovvenzione per le importazioni dai Paesi membri faccia carico al FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).

La concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 23 del regolamento comunitario n. 120/67 sopra citato è subordinata, peraltro, alla non discriminazione nei confronti degli stessi cereali che provengono dall'area comunitaria, ciò che comporta per tali provenienze, che dal 1° luglio 1967 non sono più soggette a prelievo, il pagamento di corrispondenti sovvenzioni.

Per la stessa esigenza di non creare discriminazioni di trattamento fra le provenienze da Paesi terzi e le provenienze comunitarie, le sovvenzioni di che trattasi devono essere corrisposte al momento stesso dell'importazione ed è, pertanto, necessario prevedere un'apposita procedura per il loro pagamento agli aventi diritto, tramite i ricevitori delle dogane.

Va rilevato che l'agevolazione in parola, ove si consideri che le importazioni di cereali da foraggio hanno raggiunto, nel 1966, un volume di 65 milioni di quintali, al netto delle esportazioni, significa un'economia di spese per gli allevamenti italiani di oltre 40 miliardi di lire.

Non è piccola cosa, ove si considerino le particolari difficoltà che gli allevamenti zootecnici incontrano per allinearsi al prezzo unico del latte, previsto per il 1° aprile 1968, e delle carni, specie ove si tenga conto di altre specifiche condizioni che mettono in stato di inferiorità la nostra zootecnia, che non può fare affidamento sui pingui pascoli di cui usu-

fruiscono i nostri *partners*, dal Massiccio centrale, in Francia, ai « *polders* » in Olanda.

Infine, per concludere, si fa presente che i provvedimenti comunitari non possono avere applicazione, quanto meno in linea pratica, senza norme che dispongano le modalità di attuazione, trattandosi di immettere in un regime giuridico di per sé stesso completo, norme emanate da Autorità che provvedono

per tutti gli Stati appartenenti alla Comunità europea.

A questo tipo di disposizioni che vorremmo dire esecutive o applicative appartiene anche il decreto-legge la cui conversione in legge, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, è sottoposta al vostro esame ed approvazione.

LAFORGIA, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea è convertito in legge con la seguente modificazione:

*All'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie ».

### ART. 2.

Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito in legge con la presente legge, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, può essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*